



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
Comune del Parco Nazionale del Vesuvio
Patrimonio Mondiale dell'Unesco

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Repressione Abusivismo - Condoni Edilizi - Dissesti Statici Edilizia Privata - Legge 219/81

PROTOCOLLO INFORMATICO

N° 34892/2022 - 20/06/2022

ORDINANZA N° 32/2022

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DEI LAVORI EX ART. 31 D.P.R. N° 380/2001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con relazione prot. n. 21617 del 14.04.2022, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 01.04.2022 congiuntamente a personale del Comando di Polizia Locale, personale tecnico del Settore Pianificazione Urbanistica ha accertato che in Ercolano (NA), alla Via Palmieri n. 177, in un immobile, censito in N.C.E.U. al foglio 7 P.la 1953 Sub. 2 e Sub. 3, è stata riscontrata l'esecuzione di opere edili prive di titoli abilitativi, e precisamente:

"In via preliminare corre l'obbligo di rappresentare quanto segue:

- Il fabbricato oggetto di sopralluogo riguarda un'unità immobiliare ad uso residenziale e relative pertinenze, realizzata, senza titolo abilitativo, nel comune di Ercolano (NA) alla via Palmieri n.177 sul fondo riportato in catasto fabbricati al foglio 7- P.la 1953 sub. 2 e sub.3.

- Per l'immobile sopracitato è stata presentata un'istanza di Condoni Edilizio prot. N. 9146 del 22/03/1995 - Fascicolo 1416 bis, ai sensi dell'art. 39 della L. 724/94, dal sig. [REDACTED] nato ad Ercolano il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] ed ulteriori integrazioni in data 26/03/1997 prot. N. 12347;

- Nel corso degli anni sono stati accertati ulteriori prosecuzioni delle lavorazioni, con violazioni di sigilli apposti, palesando la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza al manufatto abusivo preesistente;

- Per tali ulteriori opere, con la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli sez. dist. di Portici Reg. Sent. N. 119 del 31/03/2000, è stata disposta la demolizione delle opere abusivamente realizzate dal condannato (Acampora Ciro) ed è aperto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Sez. V (Ufficio Demolizioni) fascicolo di RE.SA. n.547/2005;

- In data 09/09/2008, il sig. [REDACTED] nato ad Ercolano il [REDACTED] in qualità di nuovo comproprietario dell'immobile sopra evidenziato, con atto di compravendita per notaio Dott.ssa Ragosta Ciccarelli Luisa del 25/07/2003 - Rep. N. 131179, ha presentato ulteriore documentazione tecnico-amministrativa;

- Con nota Prot. 13016 del 04/03/2022 il settore pianificazione urbanistica, esaminata l'istanza di condono ha comunicato agli attuali proprietari l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto;

- Con nota Prot. 15988 del 21/03/2022 sono state presentate osservazioni all'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di rigetto.

Da un confronto dello stato dei luoghi con gli elaborati grafici allegati all'istanza di condono edilizio Prot.9146 del 22/03/1995 e documentazione integrativa Prot. 12347 del 26/03/1997, si relaziona quanto segue:

1) All'immobile in oggetto si accede dalla pubblica strada di via Palmieri n. 177 attraverso un passo pedonale e carrabile che immette in un'area cortilizia esterna al manufatto, confinante a sud con la predetta via, a nord e ad ovest con fondo agricolo di altra proprietà e ad est con a.u.i. L'immobile si compone di un unico piano fuori terra a pianta prevalentemente rettangolare ed un piano interrato destinato ad autorimessa. Al piano rialzato si accede mediante un corpo scala che presenta, diversamente a quanto riportato sui grafici di cui all'istanza di condono, una doppia rampa con struttura in c.a. per uno sviluppo di

Fasc. 4464

1.10 m circa di larghezza x 3.90 m di lunghezza, comprensivi di pianerottolo di arrivo;

2) Sul prospetto principale lato sud, si rileva la presenza di n.2 vani finestra posti ad un'altezza da terra di circa 1.10 m ed avente dimensioni 0.90 m di larghezza x 1.10 m di altezza;

3) Sul prospetto lato Est, quello confinante con proprietà aliena, si rileva l'assenza di una finestra rispetto ai grafici a supporto;

4) Accedendo alla parte retrostante dell'immobile (lato nord), si rileva la presenza di un nuovo manufatto in ampliamento, di recente costruzione, realizzato con struttura in carpenteria metallica, copertura con lamiera coibentata e finestrate su tre lati. Al nuovo corpo di fabbrica si può accedere direttamente dall'interno dell'abitazione, attraverso un vano porta, nonché dal terrazzo esterno. Il corpo di fabbrica in ampliamento è destinato a locale cucina ed è completo di impianto idrico ed elettrico; presenta dimensioni in pianta di 4.90 m circa x 6.00 m circa per un'altezza interna di 2.70 m per un Volume di circa 80 mc.

5) Accedendo all'interno dell'abitazione si rileva, rispetto ai grafici a supporto, una nuova distribuzione di spazi interni consistenti nell'abbattimento e nella realizzazione di tramezzature interne così come indicati nell'allegato A. Le nuove divisioni interne comportano la realizzazione di nuovi vani destinati a Ripostiglio, Camera da letto.

6) Accedendo al locale garage dalla rampa posta parallelamente al prospetto lato Ovest, si riscontra la realizzazione di una finestra sottoluca posta ad un'altezza da terra di 1.45 m ed avente dimensioni 0.70 m di larghezza per 0.60 di altezza;

7) Lasciando sul lato destro il varco di accesso al locale garage, si rileva un ampliamento dello stesso. Il nuovo volume interrato presenta dimensioni di 5.00 m circa di lunghezza x 7.50 m di larghezza ed altezza interna pari a 2.10 m per un Volume di circa 78.50 mc e prende luce da una botola che collega suddetto ambiente con la parte pavimentata posta all'esterno del corpo di fabbrica di cui al punto 4.

In merito alla datazione degli abusi, dal confronto tra i rilievi effettuati e le riprese aeree estrapolate da Google Earth Pro (Data 06/2013) è presumibile ritenere che:

- Per il nuovo corpo di fabbrica di cui al punto 4) la datazione dell'abuso sia antecedente al 2013;
- Per i restanti abusi riscontrati non è possibile individuarne l'età di realizzazione."

VISTO

- Il rigetto dell'istanza di Condono Edilizio prot. N. 9146 del 22/03/1995 - Fascicolo 1416 bis – prot. n. 25233 del 03/05/2022

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del Comune di Ercolano (già Resina) è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;
- l'art. 1-quinquies del Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che: "Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici";
- con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 4 luglio 2002, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 219 del 18 settembre 2002) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani che include, tra gli altri, l'intero territorio del Comune di Ercolano;
- come stabilito dall'art. 157, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e smi, conservano efficacia a tutti gli effetti le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

RILEVATO che l'area sulla quale sono state realizzate le opere descritte in premessa ricade in:

Fasc. 4464



- **AMBITO VI - Frammento Agricolo - Parco Nazionale del Vesuvio**, del Piano Urbanistico Parte Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22/07/2020.
- **ZONA "AGRICOLA E" (fino al 22/07/2020)** del previgente P.R.G. del Comune (stralcio approvato il 7/10/1974 con voto 401 del C.T.A. Provveditorato alle OO.PP. per la Campania).
- **Area di notevole interesse pubblico** ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497
- **ZONA P.I.R. (PROTEZIONE INTEGRALE CON RESTAURO PAESISTICO AMBIENTALE)** nel PIANO TERRITORIALE PAESISTICO dei Comuni Vesuviani.
- **"ZONA 2"** del perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio
- Zona sismica in virtù della delibera di G.R. n. 5447 del 07/11/2002.
- Zona a Rischio Vulcanico dell'Area Vesuviana, ai sensi della L.R. n. 21 del 10/12/2003 pubblicato sul B.U.R. Campania n. 59 del 15/12/2003, ed è sottoposto ai vincoli ed alla disciplina riportata nella stessa legge regionale.

PRESO ATTO della relazione di sopralluogo prot. n. 18210 del 30.03.2022 richiamata in premessa.

ACCERTATO

- che l'immobile, censito in N.C.E.U. foglio 7 P.III 1953 Sub. 2 e Sub. 3, ubicato alla via Palmieri n. 177 risulta di proprietà dei Sigg.ri:

- [REDACTED] nato a Ercolano (Na) il [REDACTED] - cf: [REDACTED];
- [REDACTED] nata a Serino (Av) il [REDACTED] - cf: [REDACTED];

RICHIAMATI:

- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad emanare *"tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale"*;
- l'art. 27, comma 1, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi, che testualmente recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi"*;
- l'art. 191, comma 1, lett. e) del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano il quale dispone che al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica competono *"i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e d'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale"*;

ATTESO che con Decreto Sindacale 62/2021 - Prot. n. 45847/2021 del 09.08.2021 - è stato conferito all'Architetto Olimpio Di Martino la nomina di Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica a cui è stata data Responsabilità del medesimo settore comprendente le seguenti unità operative: Sezione Pianificazione Urbanistica - Sezione Edilizia Privata - Sezione Repressione Abusivismo e Condono Edilizio.

VISTO:

- il RUEC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019;
- il Piano Urbanistico Comunale Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.07.2020;
- il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con Decreto del Ministro per i BB.AA.CC. approvato con D.M. 04.07.2002, pubblicato sulla G.U. del 18.09.2002 serie generale n.219;
- Piano del Parco Nazionale del Vesuvio approvato dal Consiglio Regionale Campania con deliberazione n.117/2010
- il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che:

- le opere descritte in premessa, trattandosi di interventi di nuova costruzione, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, pertanto, la realizzazione delle stesse è subordinata a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a) del DPR n. 380/01 e s.m.i., non potendosi applicare l'art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. per mancanza dei presupposti di cui alle lett. b) e c) del medesimo comma, in quanto il Comune di Ercolano è privo di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo e/o di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 146, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 157 del medesimo Decreto, sul territorio del Comune di Ercolano il permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio è subordinato al rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 149 del sopra richiamato Decreto nonché di quelli elencati nell'Allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31.

CONSIDERATO, altresì, che le opere eseguite di cui in premessa sono da considerarsi abusive perché realizzate:

- in assenza di preventivo titolo abilitativo ex art. 10, comma 1, lettera a) del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.

RILEVATO che le opere abusive in parola:

- sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 31 del DPR 380/2001 e s.m.i.,
- sono state realizzate, tra l'altro, su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 17 agosto 196, nonché ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004;
- trattandosi di interventi di nuova costruzione, ricadono nel novero degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 380/01.

RITENUTO che:

- le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza di demolizione delle opere in premessa e di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli artt. 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 ed in particolare:

- il comma 2 che recita: *"Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3"*;
- il comma 3 che recita: *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita"*;
- il comma 4 che recita: *"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"*;
- il comma 4-bis che recita: *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico"*

Fasc. 4464

elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente";

- il comma 5 che recita: *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"*

INGIUNGE

Ai Sigg.ri:

- [redacted] nato a Ercolano (Na) il [redacted] cf: [redacted]
- [redacted] nata a Serino (Av) il [redacted] cf: [redacted]

nella qualità di proprietario dell'immobile, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere indicate in premessa, e che qui abbiansi integralmente per ripetute e trascritte, ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di gg. 90 a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, con spese a carico del responsabile dell'abuso.

AVVERTE

- che, in caso di non ottemperanza alla presente ordinanza nei termini sopraindicati:
 - si procederà all'acquisizione al patrimonio del Comune di Ercolano delle opere abusive oggetto della presente ordinanza, nonché dell'area di sedime delle stesse e di un'ulteriore area per una superficie complessiva non superiore a dieci volte quella complessiva utile abusivamente costruita;
 - si procederà alla demolizione delle opere indicate in premessa a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso (committente/esecutore/proprietario), che è tenuto al relativo pagamento, nei confronti dei quali sarà azionata la procedura di recupero di cui al DPR 28.01.1988, n. 43 e smi, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico;
 - si procederà all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4bis, del DPR n. 380/01 e smi, nella misura di € 20.000,00, trattandosi di realizzazione di opera abusiva realizzata su territorio vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e smi;
- che, prima di procedere alla demolizione delle opere eseguite abusivamente, ove le medesime risultino sequestrate, è necessario richiedere dissequestro temporaneo all'Autorità Giudiziaria entro un congruo tempo al fine del rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/01 e smi.

COMUNICA

- che l'Ufficio competente è il Servizio Repressione Abusivismo-Condono Edilizio-Dissesti Statici Edilizia Privata-Legge 219/81 del settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39;
- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Olimpio Di Martino, domiciliato per la carica presso l'Ufficio Repressione Abusivismo del Comune di Ercolano;
- che informazioni relative alla pratica oggetto della presente Ordinanza potranno essere richieste al Servizio Antiabusivismo del Comune di Ercolano, previo appuntamento con il responsabile del Procedimento;
- che è consentito al destinatario del presente atto o al suo rappresentante, munito di delega nei modi e forme di legge, la visione degli atti relativi al fascicolo di cui alla presente Ordinanza, e che, per l'eventuale estrapolazione in copia, è necessario inoltrare apposita istanza indicandone con esattezza la documentazione, il tutto previo pagamento degli oneri dovuti.

DISPONE

- che il presente atto sia notificato, a mezzo dei Messi comunali o a mezzo della Polizia Locale, ai Sigg.ri:
 - [redacted], nato a Ercolano (Na) il [redacted] - cf: [redacted] e residente in Ercolano alla via [redacted]
 - [redacted], nata a Serino (Av) il [redacted] - cf: [redacted] e residente in Ercolano alla via [redacted]

- che il Responsabile dell'Ufficio Repressione Abusivismo provveda alla trasmissione del presente provvedimento:
 - alla competente Soprintendenza, al Sindaco, al Genio Civile territorialmente competente, alla Guardia di Finanza – Comando Compagnia di Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, al Comando di Polizia Municipale, per conoscenza;
 - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
 - all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e alla Redazione Web per la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente.

INFORMA

che ogni eventuale impugnazione al presente provvedimento va proposta, ai sensi dell'art. 133, comma 1 del codice delle procedure amministrative, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio nel termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, nonché entro centoventi (120) giorni dalla notificazione del presente al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Ercolano li, 20/06/2022

Il Tecnico Relatore
Ing. Ettore Pulente



Il Dirigente
arch. Olimpio Di Martino

